



Comune di Ossimo

Provincia di Brescia

P.zza Roma, 10 - 25050 Ossimo (BS)
Tel. 0364/41100 - mail: info@comune.ossimo.bs.it



DELIBERAZIONE N. 30 del 28/12/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ED ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – ANNO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventotto** del mese di **Dicembre** alle ore 08:30 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
FARISE' CRISTIAN	Sindaco	X	
BASSI ROBERTO BORTOLO	Consigliere	X	
FRANZONI PIERA	Consigliere	X	
FRANZONI MARCO	Consigliere	X	
ZERLA VALERIO	Consigliere	X	
ISONNI FABIO	Consigliere	X	
GUARINONI DANIEL	Consigliere	X	
RECALDINI ANNA	Consigliere	X	
BOTTICCHIO MARCO	Consigliere	X	
BETTINESCHI FABRIZIO	Consigliere	X	
BOTTICCHIO SILVIA	Consigliere		X
		Presenti: 10	Assenti: 1
FRANZONI FRANCESCA (PRO SINDACO)			X
MAGGIORI FABRIZIO (CONSIGLIERE AGGIUNTO)		X	
CANOSSI DENIS CARLO (CONSIGLIERE AGGIUNTO)			X
MORA DEBORAH (CONSIGLIERE AGGIUNTO)			X
		Presenti: 1	Assenti: 3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale **Scelli Dott. Paolo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cristian Farise', nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ED ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – ANNO 2024.

Il Sindaco illustra l'argomento esponendo la proposta dell'Amministrazione Comunale, al fine di garantire il pareggio di bilancio, di confermare le aliquote IMU ed addizionale comunale IRPEF per l'anno 2025 e dà lettura della proposta di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2025.

Il Sindaco segnala che purtroppo sono previsti dei tagli ulteriori di risorse da parte dello Stato ai Comuni; il Sindaco rileva che nel 2011 il Comune di Ossimo incassava dallo Stato circa mezzo milione di euro di trasferimenti, oggi ne percepisce circa euro 145.000, inoltre quest'anno è stata approvata una norma che impone agli enti locali di stanziare in bilancio una quota da vincolare a titolo di concorso alla finanza pubblica.

Le aliquote sono previste nella seguente misura:

IMU	
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,40%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,10%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

IRPEF	
redditi < 10.000,00	Esente
redditi > 10.000,00	0,80%

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

VISTO l'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone:

- al comma 748: "L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento";

- al comma 749: "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616";
- al comma 750: "L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento";
- al comma 751: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU";
- al comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- al comma 753: "Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento";
- al comma 754: "Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";

VISTO altresì l'art. 1, c. 744, L. n. 160/2019 che dispone: "È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni";

VISTO il comma 48 dell'art.1 della Legge n.178/2020, secondo cui " A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l' Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dell'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'art.1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019,n.160, è applicata nella misura della metà;

RICHIAMATO inoltre, l'art.1, cc. 756-757, L. n. 160/2019:

- al comma 756:

"A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine

di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.

- Al comma 757:

In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa.

La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote."

VISTO il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

RILEVATO che i comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

CONSIDERATO che:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il prospetto delle aliquote relative al 2025 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2025;

PRESO INOLTRE ATTO che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATA quindi, la Delibera C.C. n. 41 del 30/12/2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

DATO ATTO della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

VISTI, quindi:

- a) l'art. 174, D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di
- b) previsione dell'esercizio di riferimento;
- c) l'art. 172, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

- d) l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- e) l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

PREMESSO che:

- con Decreto Legislativo del 28 settembre 1998, n. 360, e successive - modifiche, è stata istituita, a decorrere del 1° gennaio 1999 l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'art. 77 bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e l'art. 1, c. 123, legge 13 dicembre 2010, n. 220, hanno disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF, o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberato l'applicazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 relativo alle "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ha previsto la possibilità di applicare sin dall'anno 2011 l'addizionale IRPEF, con un'aliquota non superiore allo 0,2%;
- il DL 138/2011 ha sbloccato dal 2012 la possibilità per i Comuni di intervenire sull'addizionale IRPEF passando dall'aliquota zero direttamente allo 0,8%, ovvero di spaziare all'interno di questo intervallo, consentendo inoltre di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

RICHIAMATO il disposto del comma 142 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che modificando l'art. 1 del Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360, stabilisce che l'organo competente a deliberare in materia di addizionale comunale all'IRPEF sia il Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 in data 13.08.2020 con la quale sono state determinate le tariffe per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2020 come di seguito indicate:

- aliquota fissata nella misura dello 0,80%, stabilendo una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF in favore dei contribuenti aventi un reddito pari o inferiore ad Euro 10.000,00;

RITENUTO opportuno, per le ragioni sopra esposte, confermare le aliquote IRPEF attualmente in vigore anche per l'anno 2025;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000 s.m.i.;

CON VOTI favorevoli n. 10, astenuti e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1.** di approvare per l'anno di imposta 2025 il prospetto allegato delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 2.** Di confermare per l'anno 2025 le detrazioni ed esenzioni per l'applicazione dell'Imposta

Municipale Propria stabilite dalla legge nazionale;

- 3.** Di confermare altresì per l'anno 2025 le tariffe per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF come di seguito indicate:

-aliquota fissata nella misura dello 0,80%, stabilendo una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF in favore dei contribuenti aventi un reddito pari o inferiore ad Euro 10.000,00;

- 4.** Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025;
- 5.** Di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 13.08.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- 6.** Di provvedere entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160, pena inefficacia della stessa;
- 7.** Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere, ai sensi dell'art. 13 comma 13 bis del Decreto Legge n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, la presente deliberazione relativa all'Imposta Municipale Propria e all'Addizionale comunale IRPEF per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360;
- 8.** Di dare atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs. n. 267/00;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 10, astenuti e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO

*Firmato digitalmente
Cristian Farisé*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Firmato digitalmente
Scelli Paolo / InfoCamere S.C.p.A. Dott. Paolo
Scelli*